



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore CRISANTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’8 APRILE 2025

Disposizioni in materia di TARI per i cittadini residenti all’estero

ONOREVOLI SENATRICI E SENATORI. – Il presente disegno di legge è finalizzato a riconoscere ai cittadini residenti all'estero e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) una semplificazione delle procedure per il pagamento della tassa sui rifiuti (TARI).

La TARI è stata introdotta, a decorrere dall'anno 2014, dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014), con lo scopo di coprire i costi dello smaltimento dei rifiuti prodotti da coloro che hanno in uso o possiedono abitazioni o locali. L'importo della TARI è modulato in base alla superficie dell'immobile, il numero degli occupanti e l'utilizzo.

In contrasto con questi principi, i residenti all'estero proprietari di un immobile situato in Italia pagano l'intero importo indipendentemente dai giorni che passano nella proprietà e dalla quantità di rifiuti prodotta. L'importo della TARI è ridotto di due terzi se gli stessi soggetti sono titolari di pensione in regime di convenzione internazionale con l'Italia.

La maggioranza dei residenti all'estero, quindi, proprietari di immobili in Italia sono esclusi da tale agevolazione e a essi si applica quindi la tariffa ordinaria a meno che il comune dove è situato l'immobile, in virtù della normativa vigente in materia di TARI, non preveda riduzioni o esenzioni tariffarie per le abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero.

Questa imposta è percepita dai nostri connazionali come iniqua nei confronti di chi con tanti sacrifici è riuscito a mantenere un forte legame con il Paese d'origine, ma che in Italia non produce rifiuti. La tassa sui rifiuti, per la sua parzialità, ha acuito la per-

cezione di ingiustizia di trattamento fiscale nei confronti degli italiani residenti all'estero.

Secondo un principio di equità, l'importo della TARI deve in qualche modo essere proporzionato all'effettiva capacità di produrre rifiuti. Rispetto alla normativa vigente, appare opportuno fare un passo in avanti, prevedendo che la TARI dovuta dagli iscritti all'AIRE sia sottoposta a tassazione per il solo periodo di utilizzo dell'abitazione e in cui si producono rifiuti in Italia. L'importo di tale tassazione può essere agevolmente agganciato ai consumi giornalieri di energia elettrica come deducibili dalla bolletta, che sono riconducibili ai giorni di effettiva presenza nell'abitazione e, quindi, di potenziale produzione dei rifiuti.

Nel merito, l'articolo 1 prevede che a decorrere dall'anno 2025, per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini non residenti nel territorio dello Stato che siano iscritti all'AIRE, la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta su base annua in misura parametrata ai consumi elettrici giornalieri dell'abitazione.

I criteri e le modalità per assolvere a tale adempimento sono demandati ad un apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

Ai fini del calcolo della TARI dovuta dai soggetti iscritti all'AIRE, con il suddetto decreto sono individuati i criteri e le modalità: *a)* per l'autocertificazione da parte dei cittadini iscritti all'AIRE dei consumi elettrici giornalieri su base annua o, in alternativa, per il deposito, anche in via telematica, della documentazione sui consumi elettrici giornalieri presso il comune sede dell'unità immobiliare; *b)* per il calcolo della TARI dovuta ai sensi del comma 1 dell'articolo 1;

c) per il pagamento della TARI da parte dei cittadini iscritti all'AIRE; *d)* per il monitoraggio e il controllo delle dichiarazioni e per l'irrogazione delle sanzioni a carico dei cittadini iscritti all'AIRE in caso di infedele o omessa dichiarazione.

L'articolo 2 reca la copertura finanziaria dell'agevolazione TARI per i cittadini residenti all'estero e iscritti all'AIRE, stimata in 12 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Agevolazioni sulla tassa sui rifiuti per cittadini residenti all'estero)

1. A decorrere dall'anno 2025, per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), la tassa sui rifiuti (TARI) avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 659 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta su base annua in misura parametrata agli effettivi giorni di presenza nell'abitazione desunti in base al delta dei consumi elettrici giornalieri effettivi dell'abitazione stessa rispetto a quelli di base da calcolare in base alla media in kWh dei consumi più bassi registrati per almeno 20 giorni dell'anno precedente.

2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità:

a) per l'autocertificazione da parte dei cittadini iscritti all'AIRE dei consumi elettrici giornalieri effettivi su base annua o, in alternativa, per il deposito, anche in via telematica, della documentazione sui consumi elettrici presso il comune sede dell'unità immobiliare di cui al comma 1;

b) per il calcolo della TARI, dovuta dai soggetti di cui al comma 1, in base ai consumi elettrici sostenuti su base annua;

c) per il pagamento della TARI da parte dei cittadini iscritti all'AIRE;

d) per il monitoraggio e il controllo delle dichiarazioni e per l'irrogazione delle sanzioni a carico dei cittadini iscritti all'AIRE in caso di infedele o omessa dichiarazione.

Art. 2.

(Copertura finanziaria)

1. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, pari a 12 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 1, anche ai fini dell'adeguamento della copertura finanziaria di cui al medesimo comma 1.

